COMUNE DI MATERA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento Culture Europee e del Mediterraneo
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
TRA COMUNE DI MATERA
DIPARTIMENTO CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO-SSBA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

per la realizzazione della

CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO

della Città di Matera e del suo territorio

13 maggio 2021

COMUNE DI MATERA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento Culture Europee e del Mediterraneo
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO DELLA CITTA' DI MATERA E DEL SUO TERRITORIO

L'anno duemilventuno, il giorno tredici del mese di maggio, nella sala conferenze dell'HUB di San Rocco

TRA

Il Comune di Matera (d'ora in poi denominato "Comune"), con sede in Matera, via Aldo Moro - 32, in persona di Domenico Bennardi nato a Fasano (BR) il 14 luglio 1975, che interviene in questo Atto in qualità di Sindaco Protempore della città di Matera

E

Il Dipartimento Culture Europee e del Mediterraneo - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università degli Studi della Basilicata (d'ora in poi DiCEM-SSBA), CF 96003410766, con sede in Matera, Campus universitario, via Lanera 20, in persona del Prof. Aldo Corcella, che interviene in questo Atto in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento

E

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (d'ora innanzi denominata "Soprintendenza"), con sede in Potenza, Via dell'Elettronica 7, C.F. n. 80005840766, in persona dell'Arch. Francesco Canestrini, nato a Nola, il 07/09/1954, che interviene in questo Atto in qualità di Soprintendente

VISTO

- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (Costituzione italiana e D. Lgs. n. 42/2004 recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio");
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

- l'art 118 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'11 maggio 2017, inerente la proposta e la promozione del presente Protocollo;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo del 15 ottobre 2020, inerente l'approvazione del presente Protocollo;
- la Convenzione quadro tra il Comune di Matera e il Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, approvata in data 01 aprile 2021.

PREMESSO

- che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica italiana, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- che le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, pongono la massima attenzione allo studio, alla conoscenza e alla valorizzazione dei beni culturali ed alla loro fruibilità sia come testimonianza della storia e della cultura sia come possibili risorse per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- che tra la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera e la Soprintendenza sono in atto da diversi anni forme di collaborazione scientifica volta ad acquisire e ad approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico della Basilicata ed in particolare un progetto di studio e di edizione del materiale archeologico inedito proveniente dalla città di Matera, nonché lo studio di altri contesti archeologici recuperati a varie riprese nell'area urbana e nell'immediato suburbio, fermo restando le convenzioni e gli accordi già in atto ed i programmi di studio e ricerca futuri con istituzioni pubbliche e/o private ed universitarie e singoli studiosi;
- che le parti ritengono necessario proseguire e potenziare la suddetta collaborazione anche con il contributo e la partecipazione del Comune di Matera in considerazione dell'impegno e delle energie già investite nei progetti, dei risultati scientifici prodotti tali da rinnovare profondamente le conoscenze e dare forte impulso alla ricerca futura e alla promozione territoriale;
- che nell'ambito di tale rapporto di collaborazione la Soprintendenza intende programmare ed attuare una serie di interventi di collaborazione nell'ambito delle attività di tutela, inventariazione, catalogazione, servizi didattici, anche attraverso gli stage formativi obbligatori degli studenti specializzandi della Scuola di Specializzazione;

- che, ferme restando le convenzioni e gli accordi già in atto ed i programmi di studio e ricerca futuri con altri Enti e Istituzioni pubbliche e/o private ed universitarie e con singoli studiosi, la Soprintendenza e la Scuola di Specializzazione hanno in corso da diversi anni forme di collaborazione scientifica volte ad acquisire e ad approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico della Basilicata, tra cui il "Progetto CHORA (CHOrus of Resources for Archaeology) - Laboratori di Archeologia in Basilicata", incentrato su attività di formazione, ricerca e valorizzazione, comunicazione del patrimonio storico-archeologico e culturale regionale, e, nello specifico, nel territorio comunale di Matera, coordinato Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera in partenariato con numerosi Enti e Istituzioni italiani e stranieri, tra cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
- che ai fini della conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e rupestre della città di Matera e del suo territorio, anche in considerazione del ruolo di Capitale europea della Cultura 2019, si rende indispensabile realizzare una cartografia ragionata delle aree archeologiche e del patrimonio rupestre, che integri anche i dati derivanti da un'analisi sistematica del rischio geo-archeologico del territorio in questione;
- che la Carta del Potenziale Archeologico costituisce un'importante raccolta di dati riguardanti i rinvenimenti archeologici noti, editi e inediti, che si pongono come strumento di fondamentale importanza per conoscere la reale collocazione e consistenza dei depositi archeologici del territorio e che il loro impiego permette una corretta progettazione e pianificazione degli interventi e delle eventuali misure di compensazione per collocare, nel modo più appropriato, le opere infrastrutturali/edili di ripristino e di nuova costruzione, nel rispetto delle normative vigenti e del contesto territoriale in cui si opera;
- che il Comune, nell'esercizio delle proprie attività istituzionali di pianificazione e governo del territorio, intende dare inserire in piani, norme, regolamenti e altri strumenti quali, a titolo esemplificativo, il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Urbanistico, nei limiti e nelle forme consentite dalla normativa vigente, il dato proveniente dalla redazione della Carta del Potenziale Archeologico, che avrà valore di PdR "archeologico" di integrazione e specificazione della normativa del P.R.G. o del R.U., per le diverse zone urbanistiche nelle quali i rinvenimenti si collochino; a tal fine la "Carta", da intendersi come inventario delle opportunità di riscoperta e valorizzazione delle vestigia archeologiche, ai fini della loro tutela e valorizzazione nella costruzione della città contemporanea, specificherà modalità e procedure per le trasformazioni, edilizie ed urbanistiche, pubbliche e private, interessanti le aree censite, al fine di fare dei reperti archeologici diffusi, elementi di valorizzazione della città contemporanea, con lo scopo di riconoscere nel territorio comunale le zone d'interesse archeologico e le testimonianze dell'uso antico del territorio quali componenti fondamentali dell'identità storica e della specificità territoriale della città contemporanea;

- che la Carta del Potenziale Archeologico è una raccolta sistematica di dati riguardanti i siti e i rinvenimenti archeologici noti, editi e inediti, e rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per conoscere la reale collocazione e consistenza dei depositi archeologici di un territorio, per rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, per garantire che la pianificazione territoriale e la progettazione delle opere infrastrutturali/edili di ripristino e di nuova costruzione avvengano nel rispetto delle preesistenze archeologiche e del contesto territoriale, per dare impulso alla ricerca scientifica e alla promozione culturale e turistica del territorio;
- che, affinché la Carta di cui sopra possa corrispondere nel tempo agli obiettivi che ne hanno determinato l'elaborazione, è opportuno prevedere il periodico aggiornamento dei dati disponibili, a salvaguardia della conservazione delle testimonianze della presenza umana del nostro territorio;
- che studi e ricerche relativi al patrimonio archeologico e monumentale finalizzati alla realizzazione della Carta del Potenziale Archeologico possono essere meglio effettuati attraverso un rapporto stabile di collaborazione istituzionale, che non sia limitato a singoli progetti;
- che le Parti hanno a disposizione, ognuno secondo le proprie competenze istituzionali, risorse e strumenti atti a garantire la formazione, la ricerca, la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale;
- che le predette Istituzioni ognuna secondo le proprie finalità istituzionali e prerogative possono promuovere e stipulare convenzioni per disciplinare i rapporti di collaborazione volti a diffondere la conoscenza e a favorire la fruizione del patrimonio culturale;
- che l'art. 118 del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/2004) prevede che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzino, promuovano e sostengano, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale;
- che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge sanciti dalla vigente normativa con particolare riferimento alle competenze in materia di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali fissate dalla Costituzione e dal D. Lgs. n. 42/2004,

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa e rappresentano i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Articolo 2 – Soggetti, oggetto e finalità del Protocollo d'intesa

Il Comune di Matera, il DiCEM-SSBA e la Soprintendenza convengono di stabilire un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica nel settore della ricerca archeologica per attuare un progetto generale e coordinato mirante alla realizzazione della "Carta del Potenziale Archeologico del territorio comunale di Matera (MT)"(d'ora in poi denominata "Carta").

La Carta ha lo scopo di pervenire alla conoscenza di tutte le testimonianze storico-archeologiche presenti nel territorio comunale di Matera, di definire l'evoluzione storica del suddetto territorio, di ricostruire le dinamiche insediative e le diverse fasi di occupazione dell'area, di studiare le sue trasformazioni diacroniche e di ricostruirne i paesaggi antichi e post-antichi. La Carta sarà elaborata mediante la raccolta dei dati storico-archeologici (dati d'archivio, bibliografia, fonti storiche e iconografiche, cartografia storica e attuale, foto-interpretazione, ricognizioni di superficie e/o sopralluoghi, …) e di quelli di altre discipline specialistiche (geologia, geomorfologia, …) disponibili per il territorio in esame e mediante la loro sistematizzazione e restituzione su piattaforma GIS di tipo open source al fine di facilitare la gestione e l'analisi integrata delle informazioni e il confronto tra i diversi tematismi.

Le metodologie, gli strumenti, le tecniche e gli standard documentari da utilizzare per la realizzazione della suddetta Carta saranno dettagliati in successivi accordi operativi tra le Parti.

In considerazione del continuo afflusso nel tempo di nuovi dati relativi ai depositi e ai beni archeologici, la Carta di cui sopra dovrà essere sottoposta periodicamente a revisione ed aggiornamento, secondo tempi e modalità da concordare tra le Parti.

Le attività previste dal presente Protocollo d'intesa possono essere ulteriormente definite mediante successivi accordi attuativi.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Ogni attività prevista dal presente Protocollo d'intesa si svolgerà nel rispetto della Costituzione italiana, del D. Lgs. 42/2004 e delle altre leggi e disposizioni normative a cui sono soggette le Parti.

Ciascuna Parte si impegna ad esercitare le funzioni e a porre in essere le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione con l'azione di tutte le altre, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo d'intesa. In particolare, le Parti si impegnano a:

- eseguire il Protocollo d'intesa secondo il principio di leale collaborazione e trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la migliore realizzazione del Protocollo medesimo;
- esercitare le proprie competenze istituzionali, attraverso l'adozione degli atti di specifica competenza nella misura che si rendesse necessaria al perseguimento delle finalità del presente Proto-

collo e in presenza dei presupposti di legge;
- garantire il coordinamento delle attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione della Carta del Potenziale Archeologico del territorio comunale di Matera (MT);
- concordare forme, tempi e modalità di comunicazione e divulgazione dei risultati del progetto, anche attraverso l'edizione di pubblicazioni scientifiche, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi culturali di ampio respiro, l'erogazione di attività didattiche e formative rivolte agli studenti e al personale della Soprintendenza, del DiCEM-SSBA, del Comune e di altri Enti e Istituzioni eventualmente interessati;
- attivare singolarmente e/o congiuntamente ogni iniziativa utile a reperire forme di finanziamento esterne, nazionali e internazionali, pubbliche e private, e a renderle disponibili per gli obiettivi del presente Protocollo e degli eventuali accordi aggiuntivi ad esso collegati;
- ove le Parti ne ravvisino l'opportunità, a recepire e ad estendere la collaborazione di cui al presente Protocollo ad altri Enti ed Istituzioni italiani e stranieri con i quali già esistono accordi e protocolli d'intesa utili al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto;
- esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente Protocollo d'intesa, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di studio, conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio comunale di Matera.

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente articolo 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Articolo 4 – Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione del progetto

Per lo svolgimento del progetto e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa, ciascuna Parte metterà a disposizione delle altre, nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle proprie disponibilità, le risorse di seguito dettagliate:
- la Soprintendenza metterà a disposizione le proprie risorse e competenze tecnico-scientifiche, strumentali, organizzative e operative, il proprio personale, le proprie strutture e infrastrutture di supporto; potrà, inoltre, concedere l'accesso ai dati e alla documentazione presente nei propri archivi relativamente al patrimonio archeologico del territorio comunale di Matera, previa specifica richiesta (trattandosi di dati sensibili ai fini della tutela archeologica), d'intesa con i titolari delle indagini sul campo, nel rispetto degli studi già realizzati, in corso e futuri e salve le autorizzazioni e i procedimenti previsti dal D. Lgs. 42/2004 e dalla legislazione nazionale e internazionale;
- il DiCEM-SSBA metterà a disposizione le proprie risorse e competenze tecnico-scientifiche, strumentali, organizzative e operative, le proprie strutture e infrastrutture di supporto, nonché personale qualificato (personale strutturato, docenti a contratto, assegnisti di ricerca, borsisti,

tirocinanti, dottorandi, specializzandi e studenti) operativo a vario livello per il coordinamento e lo svolgimento delle attività scientifiche di studio, ricerca, schedatura, catalogazione, informatizzazione, analisi ed elaborazione dei dati e per quelle di ricerca archeologica sul campo e personale specializzato per incarichi di supporto alle suddette attività scientifiche; consentirà, inoltre, l'accesso ai dati, alla documentazione e ai risultati delle ricerche sul campo e degli studi scientifici, condotti in anni passati o in corso e aventi ad oggetto il patrimonio archeologico del territorio comunale di Matera, fermo restando il rispetto della titolarità della ricerca e della proprietà intellettuale dello studio;

- il Comune, avvalendosi dell'Ufficio Tecnico, metterà a disposizione le proprie risorse e competenze tecnico-scientifiche, strumentali, organizzative e operative, il proprio personale, le proprie strutture e infrastrutture di supporto; consentirà, inoltre, l'accesso alla documentazione e ai dati in suo possesso contenuti in piani, norme, regolamenti e altri strumenti quali, a titolo esemplificativo, il Piano Regolatore Generale e il Regolamento Urbanistico, nei limiti e nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Responsabili tecnico-scientifici

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo d'intesa, ciascuna Parte mette sin d'ora a disposizione delle altre i propri responsabili tecnico-scientifici così individuati:

- la Soprintendenza indica quale proprio responsabile tecnico-scientifico del Protocollo d'intesa la dott.ssa Sabrina Mutino coadiuvata dal funzionario per le tecnologie Vincenzo Scandiffio. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alle altre Parti per iscritto;
- il DiCEM-SSBA indica quale proprio responsabile tecnico-scientifico del Protocollo d'intesa la prof.ssa Francesca Sogliani. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alle altre Parti per iscritto;
- il Comune indica quale proprio responsabile tecnico-scientifico del Protocollo d'intesa l'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco. L'eventuale sostituzione del responsabile deve essere comunicata tempestivamente alle altre Parti per iscritto.

Articolo 6 – Comitato di coordinamento

Al fine di dare realizzazione coordinata alle attività e alle finalità del presente Protocollo d'intesa è istituito un Comitato di coordinamento.

Sono membri di diritto del Comitato i n. 3 (tre) responsabili tecnico-scientifici individuati nell'articolo 5 in rappresentanza di ciascuno degli Enti e Istituzioni coinvolti.

Per attivare e gestire le procedure previste dal presente Protocollo d'intesa, i membri del Comitato individuati per la Soprintendenza, il DiCEM-SSBA e il Comune porranno in essere ogni attività volta a esaminare i problemi di interesse comune e a suggerire orientamenti per il miglior sviluppo della reciproca collaborazione fra le Parti. In particolare, i sopra nominati responsabili tecnico-scientifici dovranno definire le linee generali di attuazione del progetto e le attività da svolgere congiuntamente, coordinare gli interventi, prevedere momenti di incontro per valutare e monitorare l'andamento del progetto durante la fase iniziale, intermedia e finale di durata del presente accordo e per garantirne l'efficace applicazione.
Il Comitato sarà convocato in via ordinaria con cadenza almeno semestrale per definire le priorità e gli obiettivi specifici, verificare lo stato di avanzamento delle attività, proporre eventuali modifiche o integrazioni del presente accordo secondo modalità concordate nell'ambito del Comitato stesso.
L'eventuale sostituzione dei membri di diritto del Comitato può avvenire di volta in volta da ciascuna delle Parti per delega formale, adeguatamente comunicata per iscritto alle altre Parti.
Nell'ambito delle attività sopraelencate ciascun membro di diritto del Comitato ha potere d'iniziativa per convocare in sessione straordinaria il suddetto Comitato.
Alle riunioni del Comitato di coordinamento possono partecipare delegati di altri Enti o Istituzioni eventualmente coinvolti per particolari aspetti tecnico-scientifici, su invito anche di uno solo dei membri del Comitato e senza potere decisionale.
Le attività svolte dai membri del Comitato sono a titolo gratuito.

Articolo 7 – Regime dei risultati della collaborazione e pubblicazione

Considerato che l'attuazione del presente Protocollo d'intesa implica l'utilizzo di informazioni, documenti e dati riguardanti beni del patrimonio archeologico (reperti, monumenti e siti archeologici) sottoposti alla giurisdizione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, per esso, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e restando intesa la piena osservanza da parte dei contraenti delle disposizioni in materia archeologica contenute nel D. Lgs. n. 42/2004, si conviene che una copia integrale di tutta la documentazione tecnico-scientifica prodotta in forza del presente Protocollo dalle Parti e dai collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sia su supporto cartaceo che informatizzato, dovrà essere depositata e conservata nell'archivio della Soprintendenza.
I risultati e i materiali prodotti nel quadro delle attività di cui al presente Protocollo d'intesa sono di proprietà delle Parti in misura uguale, salvo diversi accordi fra le Parti stesse che dovranno essere formalizzati per iscritto. L'uso e la diffusione dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Protocollo d'intesa saranno effettuati di comune accordo tra le Parti. Previa intesa tra le Parti e nel pieno rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale sulla proprietà intellettuale, sarà

possibile rilasciare i risultati del progetto anche in formato open data.
I risultati e i materiali prodotti nell'ambito del presente Protocollo d'intesa confluiranno prioritariamente nella pubblicazione della "Carta del Potenziale Archeologico del territorio comunale di Matera (MT)", in formato cartaceo e digitale, che sarà curata congiuntamente dalla Soprintendenza, dal DiCEM-SSBA e dal Comune. Le Parti potranno in ogni caso concordare ulteriori progetti comuni di divulgazione scientifica, anche attraverso l'organizzazione congiunta di convegni, conferenze, esposizioni, eventi e manifestazioni culturali, attività didattico-formative e altre pubblicazioni.
Nelle pubblicazioni, nelle riproduzioni degli elaborati e in ogni altra forma di divulgazione scritta e orale dei risultati dovrà essere sempre esplicitamente specificato che si tratta di attività e ricerche compiute in collaborazione tra le Parti nell'ambito del presente Protocollo d'intesa.
Le Parti hanno il diritto di utilizzare i risultati del progetto solo per i propri fini istituzionali e non a fini di lucro.
Qualora una delle Parti si faccia promotrice e/o partecipe di pubblicazioni, esposizioni, mostre, convegni, conferenze, seminari e simili manifestazioni nelle quali si intenda esporre e far uso, sempre e soltanto per scopi scientifici, dei risultati del presente Protocollo, sarà tenuta ad acquisire preventiva autorizzazione dalla Soprintendenza (per quanto attiene all'utilizzo di dati relativi al patrimonio archeologico) e a informare gli altri contraenti, citando sempre gli estremi dell'accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
Qualora una delle Parti intenda utilizzare e/o pubblicare, anche in maniera parziale, elaborati, prodotti, pubblicazioni e più in generale risultati delle ricerche già realizzate da un'altra Parte, dovrà acquisire preventivo assenso dalla controparte interessata e rispettare sempre e comunque le licenze apposte.

Articolo 8 – Utilizzo di loghi e segni distintivi delle Parti

Le Parti s'impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune di cui al presente Protocollo d'intesa e quella di ciascuna di esse.
In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dovranno sempre comparire con pari dignità.
Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare i loghi delle altre Parti, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse.

Articolo 9 – Oneri finanziari connessi all'attuazione del Protocollo d'intesa

La Soprintendenza partecipa al presente Protocollo d'intesa senza oneri di spesa aggiuntivi.
Per il resto gli oneri finanziari connessi allo svolgimento del progetto e al perseguimento degli obiet-

tivi di cui al presente Protocollo d'intesa (in primis, l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche connesse alla redazione della Carta del Potenziale Archeologico del territorio comunale di Matera, le pubblicazione della suddetta Carta e il periodico aggiornamento della stessa) sono a carico del DiCEM-SSBA e del Comune, ciascuno per la propria parte e nei limiti delle proprie possibilità.

Articolo 10 – Responsabilità civile e copertura assicurativa

Ciascuna delle Parti contraenti prende a proprio carico eventuali danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in esecuzione del presente accordo, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, da un'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

La Soprintendenza garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa presso la propria sede, le sedi del DiCEM-SSBA e/o del Comune ed eventuali altre sedi di esecuzione delle suddette attività.

Il DiCEM-SSBA garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale impegnato nello svolgimento delle suddette attività, nonché agli studenti che potrebbero frequentare le sedi del DiCEM-SSBA e/o della Soprintendenza e/o del Comune ed eventuali altre sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa.

Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale impegnato nello svolgimento delle suddette attività presso la propria sede, le sedi della Soprintendenza e/o del DiCEM-SSBA ed eventuali altre sedi di esecuzione delle attività previste dal Presente Protocollo d'intesa.

Articolo 11– Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto del DiCEM-SSBA (personale universitario e soggetti ad esso equiparati ai sensi dell'art. 2, co. 4 del Decreto n. 363 del 05/08/1998), così come del personale della Soprintendenza e di quello del Comune che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Soprintendenza, del DiCEM-SSBA e del Comune, è esposto a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 (che ha abrogato e sostituito il previgente D. Lgs. n. 626/1994).

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato Decreto n.363/1998, che quando il personale delle Parti si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della

valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui realizzata, assicura al succitato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati che prestano la propria opera per conto del DiCEM-SSBA, nonché il personale della Soprintendenza e del Comune, compresi eventuali collaboratori esterni dalle Parti comunque designati, che si dovessero recare presso la sede di una delle Parti per l'espletamento delle attività di cui al presente Protocollo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante, in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008 recante il "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Articolo 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Tutti i dati, documenti o altri materiali scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo d'intesa dovranno essere considerati come "informazioni riservate". Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diversi accordi da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga o venga a conoscenza in virtù del presente accordo.
La Soprintendenza si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali provenienti dal DiCEM-SSBA e dal Comune unicamente per le proprie finalità istituzionali e per quelle connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il DiCEM-SSBA provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio "Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" emanato con D.R. n. 647 del 30/12/2005 in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003.
Il Comune si impegna al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali provenienti dalla Soprintendenza, dal DiCEM-SSBA e unicamente per le proprie finalità istituzionali e per quelle connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 13 – Durata del Protocollo d'intesa erelazioni finali

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di n. 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti.

Al termine del Protocollo d'intesa la Soprintendenza, il DiCEM-SSBA e il Comune redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 14 – Revisioni e integrazioni del Protocollo d'intesa

Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle Parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione del Protocollo. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti che si rendessero necessari dovranno essere comunque concordati tra le Parti e dovranno rivestire necessariamente la forma scritta di atti aggiuntivi o integrativi controfirmati dalle Parti.

Articolo 15 – Recesso e risoluzione del Protocollo d'intesa

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa ovvero di risolverlo consensualmente prima della scadenza.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alle controparti a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alle controparti e gli impegni già assunti nell'ambito del Protocollo e di eventuali atti operativi o esecutivi dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. La Parte recedente è tenuta a consegnare alle controparti copia integrale di tutta la documentazione tecnico-scientifica prodotta nel corso dell'attuazione del Protocollo e fino al momento della risoluzione del rapporto, sia su supporto cartaceo che informatizzato.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo d'intesa già eseguita.

Articolo 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'intesa e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la competenza esclusiva a decidere sarà del Foro di Matera.

Articolo 17 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa (D.P.R. n. 131/1986). Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 18 – Disposizioni finali

Il presente Protocollo d'intesa è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa si applica la normativa vigente.
Per gli effetti del presente accordo e delle eventuali successive comunicazioni, le Parti eleggono domicilio agli indirizzi rispettivamente indicati nel presente Protocollo d'intesa.
Il presente Protocollo d'intesa, composto di n. 15 (quindici) fogli, consistenti in n. 18 (diciotto) articoli più le premesse, e redatto in lingua italiana in n. 3 (tre) copie originali, ciascuna delle quali sarà consegnata a ognuna delle Parti, viene letto, confermato e sottoscritto dalle Parti che l'approvano.

Matera, il 13 maggio 2021

per il Comune
il Sindaco di Matera Domenico Bennardi

.....

Matera, il 13 maggio 2021

per il Dipartimento DICEM/Scuola di Specializzazione
il Direttore del Dipartimento, Prof. Aldo Corcella

.....

Matera, il 13 maggio 2021

per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
il Soprintendente ad interim, Arch. Francesco Canestrini

.....